



COMUNE DI MORETTA Originale

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23

OGGETTO:

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVAZIONE
VARIANTE PARZIALE N. 28 -PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Giust.
3. Millone Manuela - Consigliere	Sì
4. Raso Pierangelo - Consigliere	Giust.
5. Daniele Franco - Consigliere	Sì
6. Bonelli Selene - Consigliere	Sì
7. Bergesio Franca - Consigliere	Sì
8. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Giust.
10. Bollati Elena - Consigliere	Giust.
11. Groppo Giulio - Consigliere	Giust.
12. Brontu Leonardo - Consigliere	Sì
13. Cortassa Carlo - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 6

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVAZIONE
VARIANTE PARZIALE N. 28 –PROVVEDIMENTI.**

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa alla Variante Parziale al PRGC n.28 dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

Il Sindaco ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 *“ Tutela ed uso del suolo”*, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale (n.17) è stata approvata con D.G.R . n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui sono seguite le Varianti Parziali:
 - n.18 approvata con delibera del C.C. n. 2 del 04.04.2013;
 - n.19 approvata con delibera del C.C. n.42 del 30.09.2014;
 - n.20 approvata con delibera del C.C. n.25 del 06.07.2015;
 - n.21 approvata con delibera del C.C. n.15 del 27.04.2016;
 - n.22 approvata con delibera del C.C. n.29 del 07.06.2017;
 - n.23 approvata con delibera del C.C. n.51 del 12.11.2018;
 - n.24 approvata con delibera dal C.C. n. 30 del 27 Luglio 2020;
 - Modificazione art. 17, c.12, n.25 approvata con delibera dal C.C. n. 31 del 27 Luglio 2020; .
 - n.26 approvata con delibera dal C.C. n. 28 del 28 Aprile 2021;
 - n.27 approvata con delibera dal C.C. n. 26 del 18 Maggio 2022.
- lo scopo della Variante Parziale n.28, dettagliatamente descritta, sia per i contenuti che per le motivazioni, nella relativa Relazione Illustrativa, predisposta dall'Architetto Giorgio Rossi sono:
 - dalle Società IN.AL.PI. spa e dal Pastificio RANA S.p.A. insediate rispettivamente nelle “zone produttive” In12 e Ir1, nelle quali si chiede di incorporare nelle zone stesse i sedimi dell'ex ferrovia in disuso da loro acquistati: mq. 4.618 mq. da IN.AL.PI. e mq. 6.419 da RANA;
 - dalla Società IN.AL.PI. spa che chiede di modificare unificandole, le fasce di rispetto stradale relative alla “zona Ir5” che, derivante nel tempo dalla fusione di più zone urbanistiche, oggi variano da 5, 6, 8 e 10 metri e di traslare, senza aumentare la superficie della “zona”, la strada prevista nella cartografia di piano vigente, sul sedime ferroviario acquistato;
 - dalla Società “La Zattera S.A.S.” volta ad includere nella “zona In10”, ove è già presente l'attività dell'azienda ALIMENTA S.r.l.:
 - i terreni già di loro proprietà presenti nell'attigua “zona In11” e censiti al C.T. al Foglio n. 24 particelle n. 2 – 120 – 122 – 125 – 129 e per una superficie complessiva di mq 4.162;
 - quelli (sempre in In11) in fase di acquisizione dalle Sig.re Calleri, individuati al C.T. al Foglio 24 particella n. 169/parte della superficie complessiva di mq. 740;
 - e quelli già a suo tempo ceduti al Comune di Moretta per “attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi” che la società intende riacquisire dal Comune, compensandoli con una loro un'identica superficie di terreno sempre in In10;
 - ancora dalla società “La Zattera S.A.S.” che chiede:
 - di aumentare l'indice di “superficie coperta” della zona In10 portandolo al 60%;
 - di a poter monetizzare il 50% delle superfici per “attrezzature pubbliche al servizio degli insedia-menti produttivi” che dovranno dismettere (20% Sup. Intervento);
 - di ridurre la fascia di rispetto stradale prevista per la “nuova” viabilità da realizzarsi, riducendola dai 10 m. attuali a 6 m.;

- che la superficie da riacquisire dal Comune di Moretta ed includere nella zona In10 ottenga la stessa capacità edificatoria di questa zona;
 - che sia consentito l'accesso diretto alla zona In10 dalla "strada provinciale 663";
 - che la fascia di rispetto stradale dalla "strada provinciale 663", che ricade nella "perimetrazione del centro abitato" sia ridotta dai 30 m. attuali a 10 m.
 - dalle Sig.re Calleri Nicoletta e Giuseppina volta ad includere nella zona In10 parte dei loro terreni (mq. 740) oggi ricadenti nell'attigua zona In11, che intendono vendere alla ditta ALIMENTA S.r.l.
 - Infine si intende rispondere all'indicazione formulata dalla Regione Piemonte (protocollata in Moretta al n° 0000204 del 09/01/2023 Tit. 06 Cl. 05), nella fase di "Avvio della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998 n.40 "disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006. L.R. 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., a seguito dell'invio in Regione del "progetto definitivo – Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di riassetto territoriale per la minimizzazione della pericolosità per fenomeni di allagamento dell'area Via della Fornace – Via Vigone", la Regione," che recita: "Preso atto che l'attuazione degli interventi richiede l'attivazione di procedure di esproprio si ritiene necessaria una variante urbanistica al fine di apporre i vincoli preordinati ai sensi del DPR 327/01".
 - Aggiornamento catastale;
 - Eventuali parziali correzioni alle NTA su problematiche segnalate da progettisti, associazioni, privati.....
- per le finalità sopra sintetizzate è stata avviata la formazione di una variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., denominata "Variante Parziale n. 28;
 - la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto ricordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", Parte Seconda –intitolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)"– inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo regionale:
 - l'art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e s.m.i. riporta: *"Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano"*
 - l'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si statuisce che *l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.*
 - l'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i. si precisa che *"le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S."*

Il Sindaco illustra, quindi, l'iter procedimentale che ha portato all'adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 28:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 01/02/2023 l'Amministrazione Comunale, in qualità di Amministrazione proponente, ha provveduto ad adottare il "Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica", predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, incaricato della redazione della Variante Parziale n.28

al P.R.G.C., inteso quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, conseguenti all'attuazione della Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C., al fine di adottare, sentito il parere degli Enti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la Variante alle fasi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- l'Organo Tecnico Comunale attraverso la riunione tecnica del 09/03/2023, acquisiti i pareri della Provincia di Cuneo, dell'ARPA e dell'ASL CN1, ha svolto i lavori relativi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante Parziale n. 28 al PRGC non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione della Variante stessa alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e ha disposto l'esclusione della Variante Parziale n. 28 al PRGC dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 28, dei contributi della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio e dell'A.R.P.A.;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2023 si è deliberato di:
 - condividere, in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. del 09.03.2020, di esclusione della Variante Parziale n. 28 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
 - adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C., redatto dall'Architetto Giorgio Rossi di, composto dei seguenti elaborati:
 - Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante
 - Elaborato D3 - Tavola 4 - Azionamento – P.R.G.C. in variante
 - Elaborato B3 - N.T.A. – Testo coordinato

Il Sindaco, inoltre, dà atto che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C. successivamente è stato:

- depositato, unitamente alla delibera di adozione presso gli Uffici Comunali.
- pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 04/05/2023 fino al 19/05/2023, con termine per la presentazione di osservazioni e proposte al 03/06/2023.
- pubblicato sul sito internet del Comune <http://www.comune.moretta.cn.it>.
- trasmesso, con nota n. 3501 del 04/05/2023, alla Provincia di Cuneo affinché, entro 30 giorni dalla ricezione, si pronunciasse in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante nonché per la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati.

Il Sindaco riferisce, inoltre, che:

- nel termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, ovvero entro il 03/06/2023, non sono pervenute osservazioni o proposte;
- la Provincia di Cuneo, entro i 30 giorni successivi alla ricezione del Progetto Preliminare di Variante n.28, con la Determina Dirigenziale n. 856 del 29/05/2023 si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione, come parziale, della variante n.28 ai sensi delle lettere a), b),

c), d), e), f), g), h), del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii nonché sulla verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.02.2009, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza.

Relativamente alla modifica prevista per l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio su terreni in recepimento di indicazione formulata dalla Regione Piemonte) ritiene, invece, che non siano rispettate le condizioni previste al comma 5, lettera a) dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e che l'eventuale variante debba seguire la procedura di cui all'art. 17 bis, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- nella seduta del 21/06/2023 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole sul Progetto Definitivo di Variante parziale n.28;

Viene, ora, riportato qui di seguito quanto è stato oggetto di accoglimento o respingimento delle richieste presentate e sopra riportate:

- a) Richiesta formulata dalla Società IN.AL.PI. spa insediata nella "zona produttiva" In12, con la quale si chiede di incorporare nella zona stessa (In12) i sedimi dell'ex ferrovia in disuso da loro acquistati: mq. **4.618 mq.**

L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".

- b) Richiesta della Società IN.AL.PI. spa di modificare unificandole, le fasce di rispetto stradale relative alla "zona Ir5" che, derivante nel tempo dalla fusione di più zone urbanistiche, oggi variano da 5, 6, 8 e 10 metri e di traslare, senza aumentare la superficie della "zona", la strada prevista nella cartografia di piano vigente, sul sedime ferroviario acquistato.

L'accoglimento parziale di questa richiesta già contenuto nel "progetto preliminare" unificando la fascia di rispetto stradale della Zona Ir5 a 5m. su Via Agnelli e lungo l'ex ferrovia e a 6m. lungo Via Manta con la conservazione invariata di quelle vigenti sul fronte prospiciente la SP 663, è confermato nel presente "progetto definitivo".

- c) Richiesta formulata dal Pastificio RANA S.p.A., insediato nella "zona produttiva" Ir1, con la quale si chiede di incorporare nella zona stessa i sedimi dell'ex ferrovia in disuso da loro acquistati: mq. **6.419 mq.**

L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".

- d) Richiesta della Società "La Zattera S.A.S. di Caramellino Roberto e C." volta ad includere nella "zona In10", ove è già presente l'attività dell'azienda ALIMENTA S.r.l. per ottenere che:

- d1) i terreni già di loro proprietà presenti nell'attigua "zona In11" e censiti al C.T. al Foglio n. 24 particelle n. 2 – 120 – 122 – 125 – 129, per una superficie complessiva di circa **mq 4.162** e quelli (sempre in In11) in fase di acquisizione dalle Sig.re Calleri, individuati al C.T. al Foglio 24 particella n. 169/parte della superficie complessiva di circa **mq. 740**, vengano trasferiti nell'attigua zona In10, dove già si trovano le altre loro proprietà occupate dalla ditta ALIMENTA.

L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".

- d2) sia possibile riacquistare i terreni, già a suo tempo ceduti al Comune di Moretta per "attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi", compensandoli con una loro un'identica superficie di terreno sempre in In10.

Questa richiesta, accolta nel "progetto preliminare" è oggi "respinta" nel presente "progetto definitivo", a seguito dell'osservazione presentata dalla Provincia, rinviando la definizione di questa eventuale compensazione al momento della stipula della convenzione per il "permesso di costruire convenzionato".

- d3) che la superficie da riacquisire dal Comune di Moretta, inclusa nella zona In10, ottenga la stessa capacità edificatoria di questa zona.

Questa richiesta, accolta nel "progetto preliminare" è oggi "respinta", nel presente "progetto definitivo" a seguito dell'osservazione presentata dalla Provincia, rinviandola al momento della stipula della convenzione per il "permesso di costruire convenzionato".

- d4) di ridurre la fascia di rispetto stradale prevista per la “nuova” viabilità da realizzarsi, riducendola dai 10 m. attuali, a 6 m..
L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".
- d5) che sia consentito loro l'accesso diretto alla zona In10 dalla “strada provinciale 663” per il quale hanno già recepito il parere del tecnico della Provincia.
L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale, nel presente "progetto definitivo".
- d6) che la fascia di rispetto stradale dalla “strada provinciale 663”, che ricade nella “perimetrazione del centro abitato”, sia ridotta dai 30 m. attuali a 10 m..
L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".
- d7) sempre richiesta della Società “La Zattera S.A.S. di Caramellino Roberto e C.” con cui si chiede di aumentare l'indice di “superficie coperta” (Sc) della zona In10 portandolo al 60% della Sf.
Il respingimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".
- d8) di poter monetizzare il 50% delle superfici per “attrezzature pubbliche al servizio degli insedia-menti produttivi” che dovranno dismettere (20% Sup. Intervento).
Il respingimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".
- e) la richiesta presentata dalle Sig.re Calleri Nicoletta e Giuseppina è volta ad includere nella zona In10 parte dei loro terreni (mq. 740) oggi ricadenti nell'attigua zona In11, che intendono vendere alla ditta ALIMENTA S.r.l. e si riferisce ai terreni in fase di acquisto dalla società La Zattera sopra richiamati.
L'accoglimento di questa richiesta, già contenuto nel "progetto preliminare", è confermato nel presente "progetto definitivo".
- f) l'indicazione formulata dalla Regione Piemonte a seguito dell'invio in Regione del “*progetto definitivo – Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di riassetto territoriale per la minimizzazione della pericolosità per fenomeni di allagamento dell'area Via della Fornace – Via Vigone*”, recita: “*Preso atto che l'attuazione degli interventi richiede l'attivazione di procedure di esproprio si ritiene necessaria una variante urbanistica al fine di apporre i vincoli preordinati ai sensi del DPR 327/01*”.
Questa richiesta, accolta nel "progetto preliminare" è oggi “respinta”, nel presente "progetto definitivo" a seguito dell'osservazione presentata dalla Provincia.
- il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa allegata, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione dell'ultima Variante Generale (n.17) approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012;*
 - b) *non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
 - c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;*
 - d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;*
 - e) *non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;*
 - f) *non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore all'8%, così come previsto dalla L.R. n. 13 del 29 maggio 2020 e s.m.i.;*

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

i) non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 risultante dall'elaborato Relazione Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte" della Variante Generale approvata con D.G.R. n.12-4648 del 01.10.2012.

- la variante rispetta i parametri di cui all'Art.17, comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii, rispetto al complesso delle varianti precedentemente approvate, in quanto:
 - lettere c) e d) le modifiche attinenti alle aree per servizi non riducono e non aumentano la quantità globale per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;
 - lettera e) non cambia il totale degli abitanti insediabili che restano sempre 5051 come già previsto nel vigente PRGC;
 - lettera f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 8%.
- la variante non riguarda nuove previsioni insediative, e non necessita di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 risultante dall'elaborato Relazione Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte" della Variante Generale approvata con D.G.R. n.12-4648 del 01.10.2012

Il Sindaco conclude il suo intervento e propone al Consiglio Comunale di approvare il Progetto Definitivo di Variante Parziale al P.R.G.C n. 28, predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:

- Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante
- Elaborato D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
- Elaborato B3 - N.T.A. – Testo coordinato

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminati gli elaborati progettuali del Progetto Definitivo della Variante Parziale n.28 sottoposti all'attenzione del presente consesso;

Vista la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 17 della stessa legge.

Preso atto che la Provincia di Cuneo, entro i 30 giorni successivi alla ricezione del Progetto Preliminare di Variante n.28, con la Determina Dirigenziale n. 856 del 29/05/2023 si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante n.27 ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii nonché alla verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.02.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza dando atto che relativamente alla modifica prevista per l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio su terreni in recepimento di indicazione formulata dalla Regione Piemonte) ritiene che non siano rispettate le condizioni previste al comma 5, lettera a) dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e che l'eventuale variante debba seguire la procedura di cui all'art. 17 bis, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla competenza del presente consesso all'approvazione del provvedimento in oggetto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 2 lett. b del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.2.2012 n. 213;

Senza alcun intervento;

Con votazione espressa in forma palese dai componenti il Consiglio Comunale come segue:
Presenti n. 7 – Astenuti n. 1 (Brontu) – Votanti n. 6 – Voti favorevoli n. 6 – Voti contrari n. zero;

DELIBERA

- 1) Di approvare la relazione del Sindaco e di considerarla parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. 40/1998 ed al titolo II del Dlgs 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, conclusasi il 09/03/2023 con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale di esclusione della Variante Parziale n.28 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, condiviso con la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2023.
- 3) Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii, l'allegato Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C., redatto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:
 - Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante
 - Elaborato D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
 - Elaborato B3 - N.T.A. – Testo coordinato
- 4) Di dare atto che il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa allegata e nella relazione del Sindaco, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.
- 5) Di dare atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013 n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013 n.17, che il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C. è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali.
- 6) Di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C.
- 7) Di incaricare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L. 56/77 e ss.mm.ii., il Responsabile dell'Area Tecnica S.U.E., S.U.A.P. e Urbanistica, di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e alla trasmissione del presente provvedimento, corredato dagli elaborati tecnici in questa sede approvati, alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma sopra richiamata.

DOPODICHE' con successiva e separata votazione espressa in forma palese dai componenti il Consiglio Comunale come segue:

Presenti n. 7 Astenuti n. 1 (Brontu) – Votanti n. 6 – Voti favorevoli n. 6 – Voti contrari n. zero
deliberano di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire la definitiva conclusione dell'iter e l'attuazione della variante.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

Franco Fusero

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal -7 LUG. 2023 al 22 LUG. 2023
Moretta, -7 LUG. 2023

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.